COMUNE DI LOANO
PROVINCIA DI SAVONA

CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPI CALCIO ELLENA DAL 01 AGOSTO 2022 AL 31 LUGLIO 2024

CIG: 9268127C57

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Loano, nella casa comunale sono comparsi:

- la Dott.ssa GARGIULO Marta, nata a Savona (SV), il 02/10/1968, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area 2 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. 27 del 31/07/2020 ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096)

E

la ditta che risulterà aggiudicataria

PREMESSO:

- con determinazione dirigenziale Area 2 n° del il Comune di Loano ha indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata tramite il Me.Pa senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento dell'appalto di gestione del servizio di gestione del complesso sportivo campi calcio Ellena (D.L. Semplificazioni 76/2020 –art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016) per il periodo 01/08/2022 - 31/07/2024;
- con determinazione dirigenziale Area 2 n° del è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di gestione del complesso sportivo campi calcio Ellena periodo 2022-2024, a con sede in ;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Loano e l'Affidatario in merito all'affidamento del servizio di gestione del complesso sportivo campi calcio Ellena, per il periodo 01/08/2022 - 31/07/2024, da attuarsi secondo i criteri, le finalità, i tempi, il prezzo indicati nei successivi articoli nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, nel capitolato speciale di appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che si intendono qui integralmente richiamati in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto e nella vigente regolamentazione.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano il quale coordina e dispone i servizi necessari.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto affidatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nel citato capitolato speciale di appalto, nella progettazione e negli articoli di seguito indicati.

Art. 2 Durata dell'affidamento

L'appalto ha durata di anni 2 (01/08/2022 - 31/07/2024) con possibilità di rinnovo per ulteriori due

anni.

L'Ente può procedere ex lege con l'affidamento di servizi ulteriori entro il quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il valore complessivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in euro ( ) quota Iva esclusa.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile. I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 60 giorni dal ricevimento delle regolari fatture previa verifica della regolarità del DURC e delle pendenze nanti l'Agenzia delle Entrate superiori al limite previsto dalla vigente normativa.

Per tutta la durata del contratto non è previsto alcun aumento del predetto corrispettivo, salvo quanto stabilito dai CCNL.

Art. 4 - Obblighi dell'Affidatario

L'affidatario deve:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo ed economico/organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

Dovrà, altresì:

- assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di soci lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato;
- applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo;
- impegnarsi all'eventuale assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base al presente affidamento;
- osservare tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione dei rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente;
- nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione e di addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;
- osservare il Regolamento Europeo UE 2016/679 e le normative nazionali vigenti ed indicare il responsabile della privacy, secondo quanto meglio dettagliato nel successivo articolo 22.

L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni indicate nella Progettazione, nel Capitolato Speciale d'Appalto:

- art. 3 Organizzazione del servizio
- art. 4 Personale

e quanto specificatamente dettagliato nell'offerta tecnica presentata in sede di R.D.O.

Art. 5 - Obblighi a carico del Comune

Il Comune di Loano mette a disposizione gratuitamente acqua ed energia elettrica necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., l'affidatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'affidatario dichiara di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso la Banca IBAN e che la persona autorizzata ad operare sullo stesso è:

codice fiscale .....

Art. 7 - Cauzione

L'affidatario a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell'art. 103 D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 14 del Capitolato speciale di appalto, ha presentato, a mezzo garanzia fidejussoria n° ..... rilasciata da ..... - in data ..... con quietanza di pagamento del premio emessa in data ..... (.....).

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, a semplice richiesta.

Art. 8 - Responsabilità civile per danni e assicurazione

L' affidatario, ai fini del presente appalto, ha presentato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale di appalto, la polizza assicurativa n. , rilasciata da .....- stipulata in data ..... e valida fino ....., con tacito rinnovo annuale dopo la scadenza, quietanza premio n. ..... emessa in data ..... relativa al periodo 01/08/2022-31/07/2024.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 9 - Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. come derogato dal d.l. 76/2020.

Art. 10 - Codice disciplinare e codice di comportamento

L'affidatario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001" (c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in "Amministrazione Trasparente"- sottosezione 1^ livello "Disposizioni Generali", sotto-sezione di 2^ livello "Atti generali".

Art. 11 - Protocollo della Legalità

L' "Affidatario" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 29/11/2017 e sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; detto atto, ancorché non allegato al presente contratto, è conservato in copia agli atti del Comune stesso.

Art. 12 - Sospensione del servizio da parte dell'affidatario

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'affidatario. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o pec i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'affidatario di provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 13 - Inadempienze e penali

In caso di inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto è stabilita una penale di euro 300 (dicasi trecento euro virgola zero zero) oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati ogni volta contestati, mentre per le inadempienze più gravi la sanzione è elevata a euro 500,00 (dicasi cinquecento euro virgola zero zero).

Per le infrazioni più gravi, ove non si ravvisi la grave inadempienza che abbia come conseguenza la risoluzione contrattuale, il Committente si riserva di adottare di volta in volta le misure più opportune, previa formale contestazione degli addebiti. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Committente procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando all'Impresa appaltatrice un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere o per inviare le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto dal Comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 - Spese Contrattuali

L'Affidatario dichiara di essere iscritto all'Albo .....di essere esente/di non essere esente dal pagamento delle spese contrattuali.

Art. 15 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili con il servizio.

Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., escutendo la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa, nei seguenti casi di inadempimento:

a) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza, regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla Ditta aggiudicataria a seguito di due motivate diffide dell'Amministrazione comunale;

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato, senza giustificato motivo;

c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio (in caso di 3 motivate diffide dell'Amministrazione comunale);

d) qualora l'appaltatore con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;

e) fallimento dell'appaltatore o messa in liquidazione della ditta;

f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010;

g) inadempienza alle norme previste dal Protocollo della Legalità sottoscritto dall'Ente;

h) cessione totale del contratto a terzi;

i) riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunale comunichi all'aggiudicatario, mediante pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo, fatte salve le procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare alla successiva gara indetta dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara classificatisi utilmente in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito alla Ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione, sia l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide e formalità di sorta.

Art. 17 - Domicilio dell'Affidatario

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la l'affidatario elegge proprio domicilio per tutte le comunicazioni presso la sede legale in .....

Art. 18 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione comunale e l'affidatario in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, non definibile in accordo tra le parti, competente a giudicare sarà l'Autorità Giudiziaria, con esclusione dell'arbitrato.

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del TAR Liguria e/o Foro di Savona nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 19 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. B) della tariffa parte II con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. In tale caso tutte le spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 20 - Riservatezza delle informazioni

L'Affidatario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e presta il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente contratto.

Art. 21 - Trattamento dati

L'Affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativamente alle operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente servizio, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile

esterno, l'affidatario si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezione_dati@comuneloano.it

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che, nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo di appalto.

Letto, confermato e sottoscritto, in unico originale.

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE

GARGIULO Marta